

**CONTRATTO FORNITURA DI N. 1 ECOGRAFO PER BRACHITERAPIA HDR INTERSTIZIALE PROSTATICA E RELATIVE SONDE PER LA S.C. RADIOTERAPIA DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI COD. CIG 9542607868**

Tra

**LA FONDAZIONE IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI”** con sede in Via Venezian,1 Milano C.F. 80018230153 P.IVA n. 04376350155, nella persona del Direttore ad interim della s.c. Ingegneria Clinica, Ing. Giovanni Caianiello nato a Brindisi (BR) il 18 gennaio 1979 Cod. Fiscale CNLGNN79A18B1800 di seguito denominata “Fondazione”

e

La società **BK Medical Italia srl**, sede legale in Via R. Morandi, 10 – 20077 Melegano (MI), Codice Fiscale e Partita IVA n. 10059810159 nella persona del Legale Rappresentante Sig. Daniele Mosconi nato a Piacenza (PC) il 7 settembre 1965, di seguito denominata “Impresa affidataria”

**PREMESSO**

che con determinazione dirigenziale n. 14ACQ del 2 febbraio 2023 la Fondazione ha disposto, ai sensi degli art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 120/2020, l'affidamento della fornitura di n. 1 Ecografo per brachiterapia HDR interstiziale prostatica e relative sonde, per la s.c. Radioterapia della Fondazione stessa, per l'importo complessivo pari a € 68.000,00 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza, delle opere di installazione dell'apparecchiatura, nonché della garanzia full risk per un periodo di 24 mesi, come da vostra offerta prot. inf. 1672393164781 ;

**Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.**

**Art. 1 Oggetto del contratto**

La Fondazione affida all'Impresa affidataria, che accetta, la fornitura di n. 1 Ecografo per brachiterapia HDR interstiziale prostatica e relative sonde, aventi le caratteristiche di cui all'offerta presentata e registrata su piattaforma Sintel, nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti, nonché nel rispetto di tutte le clausole previste dalla richiesta di offerta e dalle direttive impartite dalla stessa Fondazione nel corso della fornitura.

Il rapporto contrattuale è regolamentato dal:

- presente contratto;
- richiesta di offerta e relativi allegati che, seppur non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- offerta economica presentata dall'Impresa affidataria, allegata;
- offerta tecnica presentata dall'Impresa affidataria in sede di gara che, seppur non allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- gli atti, i regolamenti, gli accordi, le direttive formati nel corso dell'esecuzione della fornitura della Fondazione.

#### **Art. 2 Esecuzione della fornitura**

L'Impresa affidataria dovrà eseguire la fornitura, a suo completo rischio e sotto la sua totale responsabilità, a norma di quanto disposto dalla richiesta di offerta sottoscritta per accettazione dall'Impresa affidataria.

L'esecuzione della presente fornitura viene avviata nelle more degli esiti dei controlli ex art. 33 del D.Lgs. 50/2016, pertanto il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in caso di risultati negativi.

#### **Art. 3 Caratteristiche della fornitura**

L'Impresa affidataria assicura con propri mezzi, personale e organizzazione il corretto svolgimento della fornitura in parola. L'Impresa affidataria è tenuta ad osservare tutte le leggi che disciplinano i contratti di lavoro, la prevenzione, l'antifortunistica e le leggi antinquinamento ed ogni altra disposizione concernente il personale di cui alla richiesta di offerta e all'offerta tecnica presentata in sede di gara. La fornitura in parola deve essere espletata secondo le specifiche di cui alla lettera d'invito.

#### **Art. 4 Garanzia e manutenzione**

Il periodo di garanzia full risk ha durata 24 mesi a decorrere dall'esito positivo delle prove di accettazione e dovrà essere prestato con le modalità di cui alla lettera d'invito e alle condizioni di cui all'offerta presentata in sede di gara.

#### **Art. 5 Responsabili**

L'Impresa affidataria indica nelle persone di riferimento per la parte tecnico commerciale il Sig. Luca Arena e per la parte amministrativa il Sig. Daniele Mosconi, che avranno mansioni di interfaccia con la Fondazione e rappresenteranno l'Impresa affidataria in tutte le fasi della fornitura.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per la Fondazione è il Direttore ad interim della s.c. Ingegneria Clinica.

### **Art. 6 Corrispettivi**

L'importo complessivo contrattuale per la fornitura oggetto del presente contratto è pari a € 68.000,00 oltre IVA, comprensivo delle opere di installazione dell'apparecchiatura, degli oneri per la sicurezza nonché della garanzia di 24 mesi full risk.

L'importo complessivo di cui sopra è comprensivo degli oneri per la sicurezza propri dell'attività oggetto dell'appalto.

L'importo indicato dall'Impresa affidataria in sede di offerta economica si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

### **Art.7 Liquidazione e pagamenti**

I corrispettivi verranno corrisposti all'Impresa affidataria da parte della Fondazione, secondo le modalità di pagamento previste dalla nuova normativa vigente in materia.

Ciascuna transazione (bonifico bancario o postale) relativa al presente contratto posta in essere dall'impresa affidataria deve riportare il codice CIG assegnato.

### **Art. 8 Tracciabilità dei pagamenti**

Le parti si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. L' Impresa affidataria si impegna inoltre a comunicare alla Fondazione, con comunicazione inviata contestualmente alla s.c. Gestione Acquisti e alla s.c. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità della Fondazione, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3 comma 3 della legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ciascuna transazione relativa al presente affidamento posta in essere dall'impresa affidataria deve riportare il Codice identificativo di gara (CIG) ad essa assegnato.

La Fondazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente affidamento, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Pertanto il subappaltatore-subcontraente dovrà inviare alla stazione appaltante copia del proprio contratto, al fine di consentire la verifica sull'inserimento della clausola relativa agli obblighi di tracciabilità.

L'Impresa affidataria e i subappaltatori o eventuali subcontraenti che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l. 136/2010, provvedono ad informare contestualmente la Fondazione e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

### **Art. 9 Cauzione**

A garanzia della corretta ed integrale esecuzione della fornitura l'Impresa affidataria ha presentato, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, fidejussione bancaria n. 08493/8200/00886231/533/2023 relativa alla fornitura in oggetto, per l'importo di € 3.400,00 (tremilaquattrocento/00), con durata fino alla avvenuta regolare esecuzione della fornitura, come previsto dalla richiesta di offerta.

### **Art. 10 Inadempienze contrattuali e penali**

L'Impresa è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali di cui alla richiesta di offerta.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa affidataria della fornitura oggetto del presente contratto, comportano l'applicazione di penali così come previsto nella richiesta di offerta.

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, la Fondazione può rivalersi senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

### **Art. 11 Assicurazioni e responsabilità dell'Impresa affidataria**

L'impresa affidataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale, ai sensi di legge, conseguente all'espletamento di tutti i compiti elencati nella richiesta di offerta. A tale scopo l'Impresa affidataria è assicurata per la Responsabilità Civile verso Terzi con Polizza n. 1/45514/87/157309697/2 con massimale pari a quanto previsto nella richiesta di offerta.



### **Art. 12 Sicurezza**

L'Impresa affidataria è tenuta al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche e di tutte le altre leggi e norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, igiene del lavoro e subappalti, così come previsto nella richiesta di offerta.

L'Impresa affidataria dovrà curare che il proprio personale che abbia accesso alla Fondazione abbia sempre con sé un documento di identità personale e sia munito, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dalla ditta stessa corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. L'Impresa affidataria, inoltre, si impegna a rispettare quanto sopra relativamente alla tessera identificativa per il personale a qualunque titolo coinvolto nella fornitura in oggetto, pena le sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. Si impegna, infine, ad informare il personale dipendente delle sanzioni previste a suo carico nel caso di mancata esposizione della tessera di riconoscimento.

### **Art. 13 Cessione del contratto**

Si rinvia a quanto disposto all'art. 35 della richiesta di offerta.

### **Art. 14 Cessione del credito**

Si rinvia a quanto disposto all'art. 36 della richiesta di offerta.

### **Art. 15 Risoluzione del contratto**

Si rimanda a quanto previsto nella richiesta di offerta.

Inoltre il contratto, ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., si intende risolto in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 8 "Tracciabilità dei pagamenti". In ognuna delle ipotesi previste nella richiesta di offerta, la Fondazione non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento di danni.

I rimborsi per i danni provocati e le penalità inflitte, saranno trattenuti dalle fatture in pagamento e/o dalla cauzione prestata.

### **Art. 16 Spese contrattuali e registrazione**

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1/b parte 2<sup>a</sup> del D.P.R. 131/1986, con oneri a carico del fornitore.

In caso di applicazione di penale, il fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dall'avveramento della condizione l'avvenuta applicazione della penale, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico del fornitore.

In ogni caso, le spese contrattuali di copia, bollo ed eventuale registrazione nonché le spese di esecuzione del contratto ed ogni altro eventuale onere tributario ad eccezione dell'IVA sono a totale carico dell'affidatario.

#### **Art. 17 Patto di integrità dei contratti pubblici regionali**

L'affidatario si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/175. Il patto è visionabile sul sito internet [www.istitutotumori.mi.it/fornitori/gareappalto](http://www.istitutotumori.mi.it/fornitori/gareappalto).

#### **Art. 18 Codice di comportamento**

L'affidatario si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, testo vigente, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Fondazione nei confronti del medesimo affidatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Art. 19 Protezione dei dati personali**

L'Impresa affidataria si impegna a rispettare il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei personali.

La Fondazione, in quanto titolare del trattamento, e ai sensi dell'art. 28 c.1 del Regolamento UE 2016/679, individua l'impresa affidataria quale responsabile del trattamento dei dati di cui la stessa verrà a conoscenza, anche accidentalmente, nello svolgimento delle operazioni di installazione, verifica, manutenzione, etc. e di tutte le attività connesse al servizio oggetto del presente contratto, sia operando a distanza che presso la Fondazione.

La persona di contatto è il Sig. Daniele Mosconi.

L'Impresa affidataria è direttamente responsabile per tutte le attività svolte dal proprio personale per finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, che possano

comportare la conoscenza di dati personali, ed è tenuta a curarne la formazione sul rispetto della riservatezza e del decreto sopra citato.

**Art. 20 Foro competente**

Per le controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Milano.

**Art. 21 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente richiamato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nella richiesta di offerta e relativi allegati sottoscritti per accettazione dall'Impresa affidataria e, in subordine, alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia.

L.C.S.

Milano, .....

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Dei Tumori  
**Il Direttore ad interim della s.c. Ingegneria Clinica**  
Ing. Giovanni Caianiello

BK Medical Italia srl  
**Il Legale rappresentante/procuratore**  
Sig. Daniele Mosconi

\*\*\*\*\*

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la ditta dichiara di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 8, 10, 15 e 20 del presente contratto di fornitura.

All. offerta economica

Spettabile:

Ist. Nazionale dei Tumori  
 Fondazione IRCCS  
 Via Giacomo Venezian, 1  
 20133 Milano MI

c.a. Ingegneria Clinica

Melegnano, 21 dicembre 2022

**Oggetto:** AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120/2020 PER LA FORNITURA DI N. 1 ECOGRAFO PER BRACHITERAPIA HDR INTERSTIZIALE PROSTATICA E RELATIVE SONDE PER LA S.C. RADIOTERAPIA DELLA FONDAZIONE IRCCS "ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI" – CIG 9542607868.

**Offerta Economica n. 325-22/LAA/tam Commerciale pag. 1 di 4**

Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo €
	1300-21	<b>bkSpecto with Battery</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2D/B-Mode</li> <li>• M-Mode</li> <li>• Monitor LCD 19" HD – High Definition orientabile Portrait/Landscape format</li> <li>• Tastiera in vetro sigillata per una veloce e facile pulizia</li> <li>• Doppia immagine (anche in real-time)</li> <li>• Doppler PW (Pulsato)</li> <li>• Colordoppler (CFM)</li> <li>• Powerdoppler</li> <li>• Duplex Mode (2D/PW,2D/CFM o 2D/Pow)</li> <li>• Triplex Mode in real time</li> <li>• THI (Seconda armonica tissutale)</li> <li>• Wi-Fi</li> <li>• DICOM</li> <li>• Needle Enhancement</li> <li>• 3D Morfologico – opz.</li> <li>• Elastosonografia – opz.</li> <li>• ROI Zoom</li> <li>• Autogain e Tru-Focus per un imaging rapido e di altissima qualità</li> <li>• Tecnologia Tru-Sense per una facile operatività</li> <li>• HDD Built-in (256Gb)</li> <li>• 3 porte per i trasduttori</li> <li>• HDMI, RJ45, WiFi e 6 porte USB</li> <li>• Autonomia batteria &gt;1 ora attività</li> </ul>	29.680,00

BK Medical Italia S.r.l. ▪ via R. Morandi, 10 ▪ 20077 Melegnano ▪ T. +39 02 9078 1347 ▪ info.italy@bkmedical.com

REA C.C.I.A.A. Milano 1343110 ▪ Capitale Sociale Euro 10.400,00 i. v. ▪ C.F. & P. IVA 10051

Reg. AEE IT08030000004067 ▪ Reg. Pile & Acc. IT09060P00001152



Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo €
	<b>UA2481</b>	Per sonda E14CL4b (9048)	<b>9.540,00</b>
<b>Advanced Urology Bundle</b>	<b>UA2495</b>	<b>UA2490</b> - E14C4t (9018), E10C4 (9019), E11C3b (9008), E13C2 (9029), E14CL4b (9048) <b>UA2491</b> - 6C2 (9040), 6C2s (9023), 9C2 (9002), 5C1e (9085), 5P1e (9087) <b>UA2492</b> - 13L4w (9011), 14L3 (9051), 14L3e(9086), 18L5 (9070), X18L5s (9009), 8L2 (9032)	<b>25.440,00</b>
	<b>UA1370</b>	Basket for Accessories	<b>530,00</b>
	<b>UA4104</b>	<b>Integrated Printer Start-Up kit – Sony UP-D898DC</b> (include Printer, support, cables)	<b>2.650,00</b>
	<b>9048</b>	<b>Sonda endoracavitaria biplanare (lin./convex) E14CL4b</b> Sonda a tecnologia elettronica con array multilayer, multifrequenza larga banda CONVEX/LINEARE con tecnologia TRAPEZOIDALE, multifrequenza 4-14 MHz. Imaging biplanare simultaneo. Abilitata a Seconda armonica tissutale. Abilitata ad armonica di Contrasto con modulo opzionale CHI – UA2324 Abilitata ad Elastosografia con modulo UA2328 Sterilizzabile per immersione completa, connettore compreso e altri metodi (vedi tabella, Cleaning, Disinfection and Sterilization) Kit biopsia: UA1232 opz.	<b>28.350,00</b>
	<b>UA1232</b>	<b>Kit biopsia transperineale per E14CL4b</b> Guida aghi di diametro 2,2 mm, inserzione parallela all'asse della sonda.	<b>2.385,00</b>

Articolo	Codice	Descrizione	Prezzo €
	<b>9040</b>	<b>Sonda convex 6C2</b> Sonda a tecnologia elettronica con array multilayer, multifrequenza larga banda 2- 6 MHz. Abilitata a Seconda armonica tissutale. Abilitata ad armonica di Contrasto con modulo opzionale CHI – UA2324 Sterilizzabile per immersione completa, connettore compreso e altri metodi (vedi tabella, Cleaning, Disinfection and Sterilization), kit biopsia: UA1250 e UA 1341 opz.	<b>12.600,00</b>
	<b>UA1250</b>	<b>Kit biopsia per sonde 6C2 e 6C2s</b> Diametro regolabile da 0,6 a 2,4 mm. Angolo di inserzione 18°.	<b>2.385,00</b>

- PREZZO a LISTINO : € 113.560,00 + IVA
- PREZZO di FORNITURA : € 68.000,00 (Euro sessantottomila/00) + IVA

DESCRIZIONE:	RDM:	CND:
Cod.1300-21 Ecografo bkSpecto con batteria	1726314	Z11040101
Cod. UA2481 Brachy Software	1880627	Z11040182
Cod. UA2495 URO Advanced Software	1946985	Z11040182
Cod. UA1370 Cestello per accessori	2168153	S01099
Cod. UA4104 Stampante Sony UP-D898DC	1509998	Z110706
Cod.9048 Sonda endocavitaria biplanare	1246909	Z1104018001
Cod.UA1232 Kit biopsia per sonda 9048	214252	A010299
Cod.9040 Sonda Convex	1246911	Z1104018001
Cod.UA1250 Kit biopsia per sonda 9040	214254	A010299

**CONDIZIONI DI FORNITURA**

---

Pagamento:	60 gg d.f. (D.Lgs. 192/2012)
IVA :	22% di legge a Vs. carico
Oneri per la sicurezza:	0,00==
Trasporto :	a ns. carico
Garanzia:	24 mesi dalla data di collaudo
Tempi di consegna:	30 giorni naturali consecutivi
Collaudo:	contestuale alla consegna
Validità offerta :	180 gg. dalla data della presente

---

**Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari – legge 136 del 13/08/2010 e s.m.**

L'Ente e BK Medical Italia S.r.l. si impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche. BK Medical Italia S.r.l. si impegna, relativamente al presente accordo, a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria delle proprie eventuali controparti (subappaltatore/sub-contraente). In conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010, si rende noto che il pagamento effettuato con mancato utilizzo di bonifico bancario o postale oppure degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

BK Medical Italia S.r.l.







